

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Note all'epigrafe:*

– Il decreto presidenziale 15 febbraio 2012, n. 17, recante “Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 23 marzo 2012, n. 12, S.O.

– L'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.”, così dispone:

«*Tempi di conclusione del procedimento.* – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

1-bis. Le amministrazioni procedenti, qualora ravvisino la manifesta irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'infondatezza dell'istanza, previo esperimento delle procedure di cui all'articolo 11-bis, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto essenziale.

2. Nei casi in cui le leggi o i regolamenti adottati ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

2-bis. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento. Gli altri enti di cui all'articolo 1 provvedono a fissare, secondo i propri ordinamenti, i termini, non superiori a sessanta giorni, per la conclusione del procedimento.

2-ter. Nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni. Analogamente, gli altri enti di cui all'articolo 1 possono determinare, secondo i propri ordinamenti, termini non superiori a centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è reso pubblico con mezzi idonei e, in ogni caso, è immediatamente pubblicizzato attraverso i siti *web* delle singole amministrazioni.

4. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso dall'amministrazione procedente per l'acquisizione di pareri, secondo quanto previsto dalla disciplina generale in materia, e, per una sola volta e fino ad un massimo di trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, documenti o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità che risultino necessari e che non siano già in possesso della stessa amministrazione procedente.

4-bis. Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo.

4-ter. La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4-quater. Le pubbliche amministrazioni previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.

4-quinquies. Trova applicazione nel territorio regionale il comma 8 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni».

*Note al preambolo:*

– La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione siciliana” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

– La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

– Il decreto presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979, n. 19.

– La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materie di pensionamento” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

– La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” è pubblicata nel S.O. della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 24 dicembre 2008, n. 59.

– La legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

**(2016.24.1554)008****DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2016, n. 10.**

**Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana. Revisione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 10 del 28 febbraio 2013;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Visto il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012 e la Direttiva dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, che prevedono una revisione biennale dei termini di conclusione del procedimento;

Visto il D.P. 23 gennaio 2012, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n.1 del 17 febbraio 2012, n.7 «Regolamento recante norme di attuazione dell' articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana».

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione;

Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con l'indicazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con l'indicazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione

dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B;

Visto il parere n. 931/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 20 ottobre 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 6 aprile 2016;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

#### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio*

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Segreteria generale abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria generale, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

#### *Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le

cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

#### Art. 4.

##### *Termine finale del procedimento*

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti ricettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1, riferibili, esclusivamente, alle sole fasi procedurali di competenza della Segreteria generale, costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

4. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo non va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

5. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento sog-

getto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale la Segreteria generale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

#### Art. 5.

##### *Norme finali*

1. Il presente decreto, che sostituisce il D.P. 23 gennaio 2012 n. 10, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

2. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 10 maggio 2016.

Assessore regionale per le autonomie locali  
e la funzione pubblica

CROCETTA  
LANTIERI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 10 giugno 2016, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 78.



Allegato A

**REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA  
SEGRETARIA GENERALE**

Tabella A - Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti ex art. 2, comma 2 bis, legge regionale n. 10/1991 e succ. mod.

Numero	Denominazione Procedimento	Ufficio Responsabile	Riferimenti Normativi			Termine (gg)	iniziativa	provvedimento finale
			Natura	Data e Numero	Articolo			
1	Redazione DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) in collaborazione con ente committente per lavori o forniture da eseguirsi presso Palazzo d'Orleans e uffici di Via Magliocco	Servizio 8 "Forniture Beni e Servizi - Contratti e Gestione Amministrativa LL.PP. - Attività Tecniche Palazzo D'Orleans e siti presidenziali"	D.Lgs.	19 maggio 2008, n. 81	art. 26, c. 3	60	d'ufficio	Documento Unico Valutazione Rischi
2	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	Previsioni statutarie e regolamenti di soggetti di diritto privato e/ o pubblici			60	di parte	nota presidenziale di designazione
3	Spese per concessione di una speciale elargizione in favore dei familiari dei cittadini residenti in Sicilia deceduti nel compimento di atti eroici	Servizio 3 "Economico-Finanziario"	L.R.	5 novembre 2004, n.15		60	di parte d'ufficio	mandato dirigenziale/ mandato di pagamento

Visto: CROCETTA

ALLA G.U.R.S.  
COMMERCIALIZZAZIONE

**REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA  
SEGRETARIA GENERALE**

Tabella B - Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti ex art. 2, comma 2 ter, legge regionale n. 10/1991 e succ. mod.

Numero	Denominazione Procedimento	Ufficio Responsabile	Riferimenti Normativi		Termine (gg)	Iniziativa	provvedimento finale
			Natura	Data e Numero			
1	Pagamento dei messaggi autogestiti gratuiti	Unità Operativa A1.3 "Segreteria CO.RE.COM"	L.	22 febbraio 2000, n. 28	120	di parte	mandato di pagamento
2	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	L. L.r.	22 ottobre 1971, n. 865 18 marzo 1977, n. 10	150	d'Ufficio	decreto presidenziale
3	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	L.r.	14 maggio 2009, n. 6	150	d'Ufficio	decreto presidenziale
4	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	D.P.R.	23 dicembre 2009, n. 14	150	d'Ufficio	decreto presidenziale
5	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	D.lgs. L.r. modificato dalla L.r.	N.165/2001 15 maggio 2000, n. 10 L.r. 26/2012	150	d'Ufficio	decreto presidenziale
6	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	L.r. modificato dalla L.r.	4 aprile 1995, n. 29 2 marzo 2010, n. 4	120	d'Ufficio	nota presidenziale
7	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e ispezioni"	L.r.	21 dicembre 1973, n. 50 e succ.modif.	120	d'Ufficio	decreto presidenziale

Numero	Denominazione Procedimento	Ufficio Responsabile	Riferimenti Normativi			Termine (gg)	Iniziativa	provvedimento finale
			Natura	Data e Numero	Articolo			
8	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	D.P. Reg.	10 novembre 1953, n. 270/A e succ. modif.		120	d'Ufficio	decreto presidenziale
9	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r.	14 settembre 1979, n. 212	artt. 7, 10, 15 e succ. modif.	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
10	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r.	03 novembre 1993, n. 30 in parte modificato dalla L.R. 9/2013	art. 21 art.29	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
11	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r.	04 dicembre 2008, n. 18	art. 3	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
12	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	D.P.	02 ottobre 2001, n. 235		120	d'Ufficio	decreto presidenziale
13	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r.	03 novembre 1993, n. 30	art. 37	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
14	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r.	01 agosto 1977, n. 80 l.r.7 maggio 2015 n9	Art. 4 art 61	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
15	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r. D.A Assessore Turismo Statuto	26 marzo 2002, n. 2 26 novembre 2002, n. 231/Gab.	Art35 e s.mod. Art. 12	120	d'Ufficio	decreto presidenziale



Numero	Denominazione Procedimento	Ufficio Responsabile	Riferimenti Normativi			Termine (gg)	Iniziativa	provvedimento finale
			Natura	Data e Numero	Articolo			
16	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r. In parte modif. con L.R.	14 aprile 2006, n. 14 2 Dicembre 2011 n.25	art. 60 c.7 e c.9 art.18	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
17	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L. D.P.R.	28 gennaio 1977, n. 10 8 giugno 2001, n. 237	art. 14 art. 41	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
18	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L. D.lgvo	23 dicembre 1999, n. 499 28 maggio 2001, n. 288		120	d'Ufficio	decreto presidenziale
19	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r. L.r.	14 settembre 1979, n. 212 22 dicembre 2005, n. 19	art. 15 succ.mod. art. 20	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
20	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r. D.P.Reg.	15 maggio 1991, n. 17 1 dicembre 1992, n. 227	art. 6	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
21	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r. L.r.	26 novembre 2000, n. 24 7 marzo 1997, n. 6	art. 20 art. 21 e 22	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
22	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L. L.r. L.r.	23 dicembre 1998, n. 448 9 agosto 2002, n. 9 16 aprile 2003, n. 4	art. 78 art. 5 e succ.mod art. 139, c. 56	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
23	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	L.r.	14 maggio 2009, n. 6	art. 15, c. 11	120	d'Ufficio	decreto presidenziale
24	Nomine e designazioni, di competenza del Presidente della Regione, ex art.1 L.r. 28 marzo 1995, n.22 (organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo)	Servizio 1 "U.R.P., Nomine e Ispezioni"	D.P.R.	23 dicembre 2009, n. 14	art. 10	120	d'Ufficio	decreto presidenziale

Numero	Denominazione Procedimento	Ufficio Responsabile	Riferimenti Normativi			Termine (gg)	Iniziativa	provvedimento finale
			Natura	Data e Numero	Articolo			
25	Somma da erogare al centro di ricerche e studi direzionali (CERISDI) per le proprie spese di gestione e funzionamento, ivi comprese quelle destinate ai dipendenti ed escluse quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente	Servizio 3 "Coordinamento attività economiche e di programmazione-fondi e programmi di spesa"	L.R.	15 maggio 1991, n. 27		120	di parte	decreto dirigenziale mandata di pagamento
26	utilizzo fondo partecipazioni e convenzioni	Servizio 3 "Coordinamento attività economiche e di programmazione-fondi e programmi di spesa"	L.r. D.P.	26 marzo 2002, n. 2 14 ottobre 2008, n. 547		120	di parte	decreto dirigenziale mandata di pagamento
27	programma generale di intervento della regione siciliana	Servizio 6 "Coordinamento attività economiche e produttive - Tutela consumatori"	L.	23 dicembre 2000, n. 388	art. 148, c. 1	90	d'Ufficio	decreto presidenziale
28	progettazione di tutti i livelli di lavori di ristrutturazione, manutenzione, adeguamento e consolidamento di palazzo d'orleans e siti presidenziali	Servizio 8 Forniture beni e servizi - Contratti e Gestione Amministrativa LL.PP. - Attività Tecniche di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali	L.R. D.lgs. D.P.R.	n.12/2001 N.163/2006 n. 207/2010		150	d'ufficio	decreto presidenziale
29	appalti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione, adeguamento e consolidamento di palazzo d'orleans e siti presidenziali	Servizio 8 Forniture beni e servizi - Contratti e Gestione Amministrativa LL.PP. - Attività Tecniche di Palazzo d'Orleans e siti presidenziali	L.R. D.lgs. D.P.R.	n.12/2001 N.163/2006 n. 207/2010		150	d'ufficio	decreto presidenziale

G.U.R.S.  
Visto: CROCETTA